

La Cassazione ha riconosciuto la responsabilità dello Stato inadempiente

Direttive, danno risarcito

Al cittadino indennizzo da mancata attuazione

DI DEBORA ALBERICI

Il cittadino italiano danneggiato dalla mancata attuazione di una direttiva comunitaria ad applicazione non automatica, ha diritto al risarcimento del danno. Tale risarcimento è imprescrittibile se la legge non interviene ad attuare la direttiva. Mentre se arriva la norma attuativa della direttiva, il ristoro potrà essere chiesto entro dieci anni.

A questa importante conclusione è giunta la Corte di cassazione con la sentenza numero 10813 del 17 maggio 2011.

In fondo alle 45 pagine di motivazioni la terza sezione civile ha sancito che «nel caso di direttiva comunitaria sufficientemente specifica nell'attribuire diritti ai singoli, ma non self-executing, l'inadempimento statutale alla direttiva determina una condotta idonea a cagionare in modo permanente un obbligo di risarcimento danni in favore dei soggetti che successivamente si vengano a trovare in condizioni di fatto tali che, se la direttiva fosse stata adempiu-

I requisiti per il risarcimento al cittadino

La mancata attuazione di una direttiva comunitaria non self-executing; Il cittadino deve trovarsi in situazioni tali che se lo Stato avesse adempiuto avrebbero acquisito diritti riconosciuti dalle norme europee. In caso di mancata attuazione totale il diritto è imprescrittibile. In caso di attuazione parziale la prescrizione è decennale.

ta, avrebbero acquisito o i diritti da essa riconosciuti, con la conseguenza che la prescrizione decennale del relativo diritto risarcitorio non corre, perché la condotta di inadempimento statutale cagiona l'obbligo risarcitorio di die in die».

Non solo. Qualora, nel primo caso, intervenga un atto legislativo di adempimento parziale della direttiva, dall'entrata in vigore di questo atto inizierebbe il decorso della prescrizione decennale. E ancora, qualora, nel primo caso intervenga invece un atto legislativo di adempimento della direttiva che sia parziale sotto il profilo soggettivo, nel senso che, o provveda solo per il futuro, o provveda riguardo a determinate categorie di soggetti fra quelle cui la direttiva era applicabile, accomunate

esclusivamente dal mero dato temporale della verifica delle situazioni di fatto giustificative dell'acquisto del diritto o dei diritti per il caso che la direttiva fosse stata attuata tempestivamente, «il corso della prescrizione per i soggetti esclusi non inizia, perché la residua condotta di inadempimento sul piano soggettivo continua a cagionare in modo permanente il danno e, quindi, a giustificare l'obbligo risarcitorio». E poi, quando invece l'atto di adempimento parziale sul piano soggettivo concerne alcuni dei soggetti riguardo ai quali si erano verificate situazioni di fatto giustificative dell'acquisto del diritto o dei diritti per il caso che la direttiva fosse stata attuata tempestivamente, «la condotta di inadempimento per i citta-

dini esclusi non può più discagionare in modo permanente la situazione dannosa nei loro confronti, con la conseguenza che riguardo ad essi inizia il corso della prescrizione decennale del diritto al risarcimento». Quindi nel caso sottoposto all'esame della Corte il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, insorto a favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica negli anni dal 1° gennaio 1983 all'anno accademico 1990-1991 in condizioni tali che se detta direttiva fosse stata adempiuta avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della l. n. 370 del 1999.

—© Riproduzione riservata—



Il testo della sentenza su www.italiagoggi.it/documenti

CONCILIAZIONE

Informativa al cliente, obbligo stop

Media-conciliazione al restyling. Soppressione dell'obbligo di informazione del cliente e soppressione della sanzione dell'annullamento del mandato.



Guido Alpa

Quanto alle tariffe applicabili, interpretazione estensiva delle tabelle vigenti, previa la loro revisione, poiché l'attuale sistema di calcolo è rimasto inalterato dal 2004. Nel corso dell'incontro di ieri tra il capo dell'ufficio legislativo del ministero della giustizia e il presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa, si sono approfonditi i temi oggetto della riunione con il ministro Alfano avvenuta il 10 maggio scorso: in particolare, spiega una nota Cnf, si sono esaminate le vie per poter apportare le opportune modifiche legislative e amministrative al sistema della mediazione, confermando l'obbligatorietà della assistenza tecnica in tutti i procedimenti di mediazione. A breve ci sarà l'approfondimento delle altre questioni prospettate nell'incontro con il ministro concernenti la obbligatorietà della mediazione, la competenza territoriale dei mediatori, i requisiti di imparzialità e indipendenza, il patrocinio a spese dello Stato nella mediazione. Si è anche affrontata la problematica del contenimento del contenzioso civile arretrato e della procedura partecipativa di negoziazione assistita dagli avvocati; «tutti temi», si legge nella nota, «che potrebbero rientrare in un decreto-legge la cui urgenza implicherà un serrato calendario di riunioni di studio e di progettazione». «L'Avvocatura, che costituzionalmente è partecipe della funzione di amministrazione della giustizia, proseguirà il suo confronto con il ministro della giustizia per migliorare la normativa vigente, rafforzare il sistema di difesa dei diritti dei cittadini, apportare il suo contributo allo sviluppo economico del Paese e difendere altresì il suo ruolo insopprimibile, con progetti coerenti e praticabili, senza accenti corporativi e con atteggiamento responsabile», ha commentato Alpa. Il Cnf ha già invitato a una riunione ad hoc i presidenti dei Consigli dell'Ordine (sabato 21) e i rappresentanti di Oua e Associazioni forensi (giovedì 19) proprio al fine di condividere con tutta l'avvocatura il percorso appena iniziato.

—© Riproduzione riservata—

MENO DI 15 GIORNI ALLA PARTENZA DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

Sistri, per le imprese una partenza indolore

«L'intenzione non è assolutamente quella di dichiarare guerra alle imprese, il prossimo 1° giugno, data di partenza del nuovo sistema per la tracciabilità dei rifiuti, ma di far partire il Sistri come un "servizio" alle aziende». Con queste parole, dal ministero dell'ambiente, si esprimono sull'iniziativa epistolare assunta lunedì da tutte le principali associazioni d'impresa che hanno chiesto direttamente al premier, Silvio Berlusconi, un incontro per decidere la sospensione dell'operatività del Sistri e un «ripensamento» globale di un meccanismo che fino a qui ha dimostrato di non funzionare. Una lettera a firma Confindustria, Rete Imprese Italia, Confapi, Alleanza delle cooperative italiane, diretta al capo del governo e per conoscenza al ministro dell'ambiente Stefania Prestigiacomo, in cui le associazioni denunciavano, ancora una volta, inefficienze, ritardi, inutilizzabilità di dispositivi, interruzioni di collegamenti e ulteriori intoppi che non consentirebbero un'entrata a regime del Sistri fra meno di due settimane

(con applicazione delle relative sanzioni). Dal dicastero dell'ambiente non si sbilanciano sulle modalità con cui un'eventuale, confermata, partenza «non aggressiva» del Sistri il 1° giugno, possa far tirare un sospiro di sollievo alle imprese; anche se, data la criticità della situazione, e l'approssimarsi della scadenza, è presumibile che in mancanza di vera e propria proroga, arrivi, sul fil di lana, un atto che sospenda ufficialmente le sanzioni previste. Allo stato, anche quando le imprese sono riuscite ad accedere al sistema, nella maggior parte dei casi esse hanno incontrato, e continuano a incontrare, tutta una serie di difficoltà tecniche, informatiche, operative che rischiano di bloccare, al 1° giugno, le attività economiche e d'impresa: all'indomani del «Sistri click day», che si è svolto l'11 maggio per

Sistri: mission impossibile

16.000
Le imprese che in occasione del Sistri click day dell'11/5 hanno inviato spontaneamente segnalazioni alle associazioni di categoria
14.400
Le imprese che hanno segnalato difficoltà e cattivo funzionamento del sistema
1.600
Quelle che hanno comunicato esito positivo
Fonte: Cna

testare il sistema, sono state ben 16 mila le segnalazioni spontanee da parte delle imprese alle associazioni di categoria per comunicare l'esito della sperimentazione. Ebbene, il 90% di queste segnalazioni ha evidenziato problemi e malfunzionamento, solo il 10% ha testimoniato il buon esito delle operazioni.

Un atto ufficiale di sospensione delle sanzioni, oltre che doveroso sotto il profilo formale, si rivelerebbe utile scudo per lo stesso ministero contro il quale dal 1° giugno rischiavano di scagliarsi le stesse imprese, con richieste di risarcimento danni e di rimborso, visto che per il secondo anno consecutivo si ritrovano a pagare un servizio che ancora, in questi termini, di fatto non esiste.

Silvana Saturno

Dall'Anci le direttive di compatibilità per i tecnorifiuti

Anche i rifiuti elettrici ed elettronici (Raee) fanno i conti con il Sistri. Le richieste di ritiro dei Centri di raccolta che utilizzano il Sistri avranno, dal 1° giugno, un tempo massimo di intervento (Tmi) incrementato di un giorno rispetto alla situazione prevista dalle condizioni generali di ritiro: ciò, per permettere il necessario scambio di informazioni relative all'operatore logistico e all'impianto di destino dei Raee ritirati e l'apertura della scheda Sistri da parte del produttore. Lo precisa l'Anci in una nota diffusa ieri per evitare problemi di coordinamento e blocchi delle attività. Per i medesimi soggetti, ha aggiunto l'Anci, si dovranno interrompere i c.d. «servizi a giro», per l'incompatibilità con quanto richiesto dal Sistri. A partire dal 23 maggio, comunica l'associazione dei

comuni, si dovrà procedere all'aggiornamento delle anagrafiche di ogni Centro di raccolta (Cdr) iscritto al portale del Centro di coordinamento Raee, indicando la posizione assunta rispetto alla normativa Sistri. Nel caso di Cdr (produttori) non iscritti al Sistri, sarà necessario fornire alcune informazioni essenziali per permettere al «Trasportatore» incaricato dal sistema collettivo di poter gestire la scheda Sistri, indicando correttamente il produttore dei rifiuti. Per una corretta ed efficiente gestione operativa sarà necessario tenere sempre aggiornati i dati relativi al Sistri. I dati, precisa l'Anci, dovranno essere aggiornati entro il 31 maggio 2011, per evitare l'interruzione del servizio di ritiro per incompatibilità con quanto richiesto dal Sistri.